



# COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

PROVINCIA DI TORINO

Via Reano, 3 – CAP 10090 – P. IVA/C.F 03901620017 - TEL. 0119329306

FAX 0119329309 – E-mail: [urbanistica@comune.buttiglieraalta.to.it](mailto:urbanistica@comune.buttiglieraalta.to.it)

## UFFICIO TECNICO – SERVIZIO EDILIZIA ED URBANISTICA

Prot. 10883

Buttigliera Alta, 16/09/2010

### AVVISO AI PROFESSIONISTI N. 11/2010

SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 6 DEL D.P.R. 380/2001 (T.U.E.)

così come modificato dalla **L. 73/2010**, pubblicata in G.U. n. 120 del 25 maggio

**Gentili Professionisti,**

in riferimento all'oggetto, richiamato il ns. avviso n. 7/2010 del 12/04/2010 prot. 4549 in merito alle più restrittive disposizioni previste dalle N.T.A. indicate al P.R.G.C. vigente e considerato che si è provveduto ad approfondire la problematica con l'Avv. Martino, esperto in materia, condividendone i contenuti espressi, qui riportati:

- il secondo comma dell'art. 3 T.U.E. blinda le definizioni degli interventi edilizi nei confronti dei PRG e dei regolamenti;
- il 3 comma dell'art. 2 T.U.E. vincola le leggi regionali alle norme del T.U. anche di dettaglio che costituiscono attuazione dei principi di riordino, e prima dell'adeguamento delle leggi regionali tali norme operano direttamente;
- il nuovo art. 6 indica specificamente (e perciò limita) le possibilità di intervento della legge regionale.

In sostanza, sia l'art. 3 sia il "sistema triangolare" art. 6 - art. 10 - art. 22 T.U.E. sono norme attuative dei principi di riordino, e perciò sono "intoccabili" dalle leggi regionali, se non per quanto esplicitamente previsto (v. art. 10 comma 2 e il nuovo art. 6).

Ciò premesso, un PRG non può fare ciò che una legge regionale non può, ovvero fornire definizioni degli interventi edilizi diverse da quelle dell'art. 3, modificare il "sistema triangolare", oppure disciplinare l'attività edilizia libera; forse potrebbe "sostituirsi" alla legge regionale e attuare una delle facoltà previste al comma 6, ma con il rischio di essere a posteriori smentito da una legge regionale, e trovarsi perciò in contrasto con essa.

Da questo consegue che il disposto del nuovo art. 6 comma 1 "fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunitari" indica semplicemente che vanno rispettate le norme urbanistiche vigenti, quanto a destinazione, parametri,...

Pertanto, si conferma l'applicazione del vigente articolo 6 T.U.E. per i previsti interventi edilizi.

Cordialmente.

**Il Responsabile Area  
Urbanistica e Edilizia Privata  
arch. Gilberto ALICE**